

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della [Legge 16 giugno 1927, n. 1766](#), sul riordinamento degli usi civici nel Regno

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1928, n. 57)

TITOLO I

CAPO I

Istanze e dichiarazioni

art. 1.

1. Le dichiarazioni del Sindaco e dei rappresentanti delle Associazioni agrarie, da presentarsi ai sensi dell'Art. 3 della legge, dovranno contenere l'indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre che si ritengono gravate.

2. Trascorso il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della legge, senza che siensi fatte le dichiarazioni, rimane estinta ogni azione diretta a ottenere il riconoscimento dei diritti di cui all'Art. 2 della legge, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre che vi sono soggette.

3. Le dichiarazioni presentate da singoli cittadini dovranno essere sottoscritte con firme autenticate.

art. 2.

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente potranno contenere anche la indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.

art. 3.

1. Qualora i Commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto o in parte non dichiarati, potranno chiedere al Prefetto della provincia, cui il Comune o l'Associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare o integrare la dichiarazione, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.

2. Il decreto di nomina dell'istruttore conterra' l'indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente ART. 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'Art. 3 della legge nell'albo pretorio del Comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà', per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.

3. Per la pubblicazione del decreto il Prefetto, se il Commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.

4. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà' promuovere l'emanazione del decreto suddetto.

art. 4.

1. Per la nomina dell'istruttore di cui all'articolo precedente non e' obbligatoria l'osservanza delle norme stabilite dagli Artt. 1 e 2 del regolamento 15 novembre 1925, n. 2180; ma il Commissario dovra' comunicare, in copia, al Ministero per l'agricoltura e le foreste il relativo decreto.

art. 5.

1. Le dichiarazioni e i decreti di cui agli articoli precedenti debbono essere annotati in sunto, secondo l'ordine di data della presentazione o emanazione, in apposito registro, dal segretario dell'ufficio commissariale.

I fogli del registro saranno numerati e porteranno la firma del Commissario.

2. Spirato il termine di cui all'Art. 3 della legge, il Commissario scrivera' nel registro, immediatamente dopo l'ultima annotazione, un verbale di chiusura attestante il numero complessivo delle dichiarazioni e dei decreti, e il numero dei fogli occupati.

art. 6.

1. Salvo la facolta' discrezionale del Commissario di procedere d'ufficio, i Sindaci e le Associazioni agrarie, dopo la dichiarazione o contemporaneamente ad essa, dovranno presentare le loro istanze al Commissario.

2. Tali istanze e quelle presentate dai singoli interessati saranno scritte in carta da bollo e conterranno:

i nomi delle parti e l'indicazione della loro residenza o del loro domicilio;

l'esposizione sommaria dei fatti e l'indicazione degli elementi di diritto e delle prove che sorreggono l'istanza;

l'indicazione delle terre a cui l'istanza si riferisce;

le conclusioni.

art. 7.

1. Qualunque possessore potra' presentare domanda al Commissario per ottenere che sia esaurito il procedimento in ordine alle istanze e dichiarazioni relative ai diritti di uso civico esercitati o pretesi sulle proprie terre.

In tal caso il Commissario puo' disporre, ove occorra, che il deposito delle spese occorrenti sia fatto dal richiedente a titolo di anticipazione.

CAPO II

Affrancazioni

art. 8.

1. Nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai Comuni e alle Associazioni agrarie si terra' sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti.

art. 9.

1. Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe e altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procedera' alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

art. 10.

1. Gli usi civici di pesca non daranno luogo a divisione e si eserciteranno in base a regolamenti deliberati dai Comuni e approvati dalle Camere di commercio.

2. Le questioni relative all'esistenza ed estensione dei detti usi civici saranno risolte dal Commissario a norma dell'Art. 29 della legge, salva pur nondimeno la competenza dei Ministeri per l'agricoltura e le foreste e della marina mercantile e del Tribunale superiore delle acque sulla materia preveduta dagli Artt. 16 e 22 della Legge 24 marzo 1921, n. 312, e dall'Art. 33 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1647.

art. 11.

1. Il perito ufficiale di cui all'Art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avvisera' le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno e ora in cui si rechera' sopralluogo.

2. Egli fara' risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni e istanze; e potra' disporre che le parti e i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni e istanze, e in tal caso fara' menzione di cio' nei verbali e alleghera' le scritture che gli venissero presentate.

3. Il perito terra' conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presentera' al Commissario.

art. 12.

1. La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non puo' farsi che nei casi stabiliti dall'Art. 7 della legge.

2. Nel procedere alla liquidazione il Commissario esaminera' anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal c. 1 del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sara' lasciato per intero al proprietario col peso del canone.

3. Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'Art. 5 della legge, e potra' farsi luogo, nelle province ex pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'Art. 9 del RD 3 agosto 1891, n. 510.

art. 13.

1. Per l'applicazione del cennato Art. 9 il Commissario fissera' prima la quota spettante al Comune, frazione o Associazione agraria a norma dell'Art. 5 della legge, e determinera' poi se

anche l'altra quota spettante al proprietario debba essere in tutto o in parte ceduta alla popolazione mediante l'imposizione, a favore del proprietario, di un annuo canone commisurato al valore della medesima quota o parte di quota.

2. Nel prendere l'anzidetta determinazione il Commissario terra' presenti, insieme alle altre circostanze, il numero delle famiglie di coltivatori diretti sforniti di terre, la quantita' dei terreni di cui il Comune, frazione o Associazione sono gia' in possesso e la possibilita' che essi abbiano di ottenere compensi in natura sopra altre terre, le quali non formino oggetto dei procedimento o giudizio di affrancazione in corso.

art. 14.

1. Contro le decisioni del Commissario, nel capo con cui si consente o si nega la cessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, e' ammesso il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, decidera' definitivamente.

2. Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del RD 6 agosto 1891, n. 518, intendendosi sostituito il Commissario regionale alla Giunta d'arbitri.

3. Il decreto del Ministro sara' comunicato al Commissario, che ne curera' la notificazione e l'esecuzione.

4. Tuttavia la decisione definitiva del Ministro per l'agricoltura e le foreste non potra' aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del Commissario in ordine alla esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'Art. 1 della legge, la Corte d'appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'Art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

art. 15.

1. Il Commissario puo' incaricare uno dei suoi assessori o istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all'Art. 1 della legge.

2. Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario credera' apportarvi, dovra' essere depositato nella segreteria del Comune o dell'Associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gli interessati avranno diritto di prenderne visione.

3. Del deposito sara' dato avviso mediante bando da affiggersi all'albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione.

4. Hanno diritto di opporsi al progetto il Comune o l'Associazione agraria nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando e i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro 30 giorni dalle rispettive notificazioni.

5. Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al Commissario, questi con suo decreto rendera' esecutivo il progetto.

6. Se invece saranno fatte opposizioni, il Commissario provvedera' per la risoluzione di esse in

contenzioso e potra' rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate.

7. Il progetto reso esecutivo dal Commissario sara' titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti e per le operazioni di divisione, distacco e rilascio di terre in esso prevedute.

art. 16.

1. Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da £ 700, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.

2. Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

CAPO III

Scioglimento delle promiscuita'

art. 17.

1. Di regola i Commissari provvederanno ai termini dell'Art. 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuita'.

2. Quando sia richiesta dalle parti o proposta d'ufficio dal Commissario la conservazione della promiscuita', a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al Ministero per l'agricoltura e le foreste sara' corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai Sindaci dei Comuni e dai rappresentanti delle Associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorita' forestale.

art. 18.

1. I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuita' che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate e, sentito il parere dei Comuni o delle Associazioni agrarie interessate e dell'autorita' forestale, faranno anche per esse il rapporto al Ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuita'.

art. 19.

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, esaminate le proposte del Commissario, potra' con suo decreto autorizzare tanto la conservazione delle promiscuita' esistenti, che lo scioglimento.

art. 20.

1. Qualora la promiscuita' per condominio consista nel diritto alla proprieta' degli alberi da parte di un Comune, frazione o Associazione agraria, e nella proprieta' del suolo da parte di altro Comune, frazione o Associazione, lo scioglimento di essa avvera' mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

art. 21.

1. Quando in applicazione di leggi anteriori o per effetto di concessioni valide sia stata acquistata da Associazioni o comunioni di particolari la proprieta' di alberi su terre comuni, la promiscuita'

sara' sciolta nel modo seguente:

2. Se si tratti di interi corpi sui quali non sia ancora avvenuta la divisione fra partecipanti o consorti, si divideranno le terre, assegnando una quota al Comune e una quota in massa ai partecipanti o consorti in base al valore dei rispettivi diritti.

3. Se invece la divisione tra consorti sia stata regolarmente eseguita e approvata, tutti i diritti sul suolo e sugli alberi si concentreranno nelle persone dei singoli consorti, mediante l'imposizione di annui canoni enfiteutici a favore del Comune.

4. Il canone da stabilirsi in questo secondo caso sara' pari al valore del diritto ceduto dal Comune.

5. Le stesse norme saranno adottate quando la proprieta' degli alberi appartenga al Comune, e un'associazione o comunione di particolari abbia acquistata la proprieta' del suolo.

art. 22.

1. Quando la proprieta' degli alberi o del suolo sia stata acquistata da singoli particolari nei modi anzidetti si fara' luogo alla divisione delle terre col Comune in base al valore dei rispettivi diritti, salvo che non si tratti di piccole estensioni, nel qual caso si imporra' un canone a favore del Comune a norma del c. 1 dell'Art. 7 della legge.

art. 23.

1. Non sara' considerata come causa di promiscuita' la consuetudine di piantare o innestate alberi nelle terre comuni.

In tal caso gli alberi resteranno nel godimento degli attuali possessori sin che esisteranno, se trattasi di alberi sparsi, ed e' vietato ai possessori stessi di sostituirli.

Gli utenti corrisponderanno al Comune un canone da stabilirsi dal Commissario.

2. Quando una persona abbia il godimento di una notevole quantita' di alberi che occupino una estensione di terre continua, si potra' far luogo alla legittimazione del possesso degli alberi e del suolo ai termini degli Artt. 9 e 10 della legge.

art. 24.

1. Qualora piu' Comuni, frazioni o Associazioni agrarie esercitino insieme usi civici su di un territorio di privata proprieta', si procedera' anzitutto alla valutazione dei diritti accertati e all'assegno del compenso ai termini degli Artt. 4, 5 e 6 della legge e poscia alla divisione del compenso fra gli aventi diritto ai sensi dell'Art. 8 della legge stessa.

CAPO IV

Legittimazione e reintegra delle occupazioni

art. 25.

1. Sono soggette all'applicazione degli Artt. 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo,

ovvero esso non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna regione all'epoca della concessione.

art. 26.

1. Le concessioni di terra a utenza con l'obbligo di migliorare, fatte prima della pubblicazione del DL 22 maggio 1924, n. 751, in conformita' a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati o in base ad autorizzazione ministeriale, saranno mantenute e trasformate in enfiteusi perpetua, sempre che i concessionari abbiano adempito alle condizioni imposte dalla concessione.

Saranno pero' fissati nuovi canoni ai termini dell'Art. 10 della legge, quando le concessioni siano di data anteriore all'anno 1919.

art. 27.

1. L'adempimento degli obblighi imposti dalla concessione sara' accertato da un perito nominato dal Commissario regionale.

2. Il perito fara' l'elenco dei concessionari; identifichera' le quote possedute; distinguera' i quotisti inadempienti dagli adempienti e per questi ultimi proporra' i nuovi canoni.

3. Il Commissario provvedera' alla concessione definitiva a favore degli adempienti con decreto da sottoporsi alla sovrana approvazione.

art. 28.

1. Le terre, rispetto alle quali i concessionari non abbiano adempito agli obblighi della concessione, saranno rimesse in massa per essere ripartite a norma dell'Art. 13 della legge, e ove i possessori non le rilascino volontariamente, il Commissario provvedera' a norma dell'Art. 29 della legge.

2. Lo stesso avra' luogo per le concessioni a miglioria fatte dopo la pubblicazione del DL 22 maggio 1924, n. 751, in base a disposizioni di statuti e regolamenti che non potevano piu' applicarsi; ma se i concessionari siano tra i coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiarsi della quotizzazione, giusta il citato Art. 13 della legge, e abbiano adempito agli obblighi della concessione, potranno applicarsi anche ad essi le norme stabilite dai due precedenti articoli.

art. 29.

1. Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procedera' anzitutto alla ricognizione dei fondi e alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potra' supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.

2. Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rilevera' tutti i possessori in esso esistenti e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguera' i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni.

Di queste ultime redigera' uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdotte e fara' la proposta del canone da imporre, ai

termini dell'Art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione.

Per le terre che dovranno essere reintegrate accerterà pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune o all'Associazione agraria.

art. 30.

1. Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all'esame del Commissario che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà il deposito di essi presso la segreteria del Comune o dell'Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati ai termini dell'Art. 15 del regolamento.

2. Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l'associazione agraria e i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.

3. I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.

4. Alle opposizioni, domande e dichiarazioni di cui nel presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'ART. 16.

art. 31.

1. Il Commissario provvederà a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione.

Per le occupazioni relativamente alle quali non siano presentate opposizioni né domande di legittimazione sarà ordinata senz'altro la reintegra e la restituzione dei frutti in conformità alla perizia depositata.

2. Lo stesso avrà luogo per le occupazioni rispetto alle quali, malgrado l'offerta di bonario rilascio, questo non sia stato eseguito con il contemporaneo pagamento dei frutti indebitamente percetti.

3. In quanto alla restituzione dei frutti il Commissario potrà, in ogni caso, su richiesta degli occupatori, concedere una equa dilazione.

art. 32.

1. Lo stesso procedimento si adotterà per la sistemazione delle quote dei demani comunali del Mezzogiorno e della Sicilia alienate durante il periodo del divieto prefisso dalla legislazione anteriore.

art. 33.

1. I canoni imposti in applicazione degli Artt. 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione e il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'Art. 24 della legge stessa.

TITOLO II

CAPO I

Piani di massima e destinazione delle terre

art. 34.

1. Dopo eseguite le operazioni di scioglimento delle promiscuita', di affrancazione delle terre soggette a usi civici e di sistemazione delle occupazioni o ricupero delle terre occupate a norma dei precedenti articoli, si formera' il piano di massima per la destinazione dei fondi pervenuti al Comune o all'Associazione agraria e di quelli gia' in precedenza da loro posseduti.

2. Se pero' le circostanze lo rendano opportuno, potra' disporsi, col consenso del Ministero per l'agricoltura e le foreste che, anche in pendenza delle operazioni suddette, si formi il piano di massima per le terre che sono in possesso dell'Ente e si proceda alla ripartizione di quelle destinate a coltura agraria, salvo a provvedere separatamente per le altre terre che potranno in seguito pervenire all'Ente medesimo, ferma restando la ripartizione gia' eseguita.

art. 35.

1. Il piano di massima per la destinazione dei terreni di uso civico consistera' nell'esatta determinazione delle terre da assegnarsi a ciascuna delle categorie stabilite dall'Art. 11 della legge.

2. Esso sara' eseguito dal delegato tecnico nel termine prefisso dal Commissario regionale col decreto di nomina, o da lui prorogato per giusti motivi.

Tale piano sara' redatto in due esemplari da depositarsi presso l'ufficio commissariale, che curera' la trasmissione di uno di essi all'ufficio comunale o all'Associazione agraria; e dell'altro all'ufficio provinciale dell'economia, che provochera' l'approvazione della Camera di commercio ai sensi dell'art. 3, n. 5, della Legge 16 giugno 1927, n. 1071, e potra', ove occorra, chiedere al delegato tecnico i chiarimenti opportuni.

3. Il Sindaco del Comune o i rappresentanti dell'Associazione agraria potranno, entro 15 giorni dal deposito del piano, presentare i loro rilievi su di esso alla Camera di commercio.

4. La Camera di commercio potra' introdurre nel piano quelle modificazioni o aggiunte che reputera' necessarie.

art. 36.

1. Il piano approvato o modificato sara' trasmesso con la deliberazione della Camera di commercio al Commissario regionale, il quale emettera' il provvedimento di cui all'Art. 14 della legge.

art. 37.

1. Quando risulti da sicuri elementi a quale delle due categorie indicate dall'Art. 11 della legge debbano essere assegnate le terre di uso civico dei Comuni o delle Associazioni agrarie, in guisa da ritenersi inutile un accertamento tecnico, il Commissario potra' essere autorizzato dal

Ministero per l'agricoltura e le foreste a emettere il provvedimento previsto dall'Art. 14 della legge senza che sia compilato il piano di massima.

art. 38.

1. I piani di massima approvati dai Commissari regionali anteriormente all'effettivo funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia sono validi ad ogni effetto di legge.

art. 39.

1. Il Commissario regionale, dopo avere accertata la consistenza delle terre possedute dai Comuni e dalle Associazioni, e avere approvati i piani di massima e di utilizzazione, potrà anche proporre al Ministro l'alienazione di quei fondi che per le loro esigue estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

2. Per ottenere l'autorizzazione ad alienare terre comuni o demani comunali e le altre provenienti dall'affrancazione degli usi civici, i Comuni e le Associazioni agrarie dovranno farne domanda con motivata deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Il Ministero per l'agricoltura e le foreste provvederà sentito il parere del Commissario regionale.

art. 40.

1. Salva diversa disposizione del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno soggette all'applicazione della legge e rientreranno a far parte delle terre comuni o dei demani comunali tutte quelle terre per le quali è stato emesso decreto di alienabilità anteriormente al 22 maggio 1924 e che si trovano tuttora in possesso dei Comuni alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendendosi revocato il relativo decreto di autorizzazione.

art. 41.

1. Potranno i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, e il Ministro per l'agricoltura e le foreste consentire che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili.

In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata.

Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime.

CAPO II

Regolamento degli usi civici

art. 42.

1. Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà

provveduto, ai sensi dell'Art. 37 del presente regolamento, il Commissariato regionale emanera' un decreto nel quale indichera' gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla categoria a), di cui all'Art. 11 della legge.

2. Il decreto sara' comunicato al Comune o all'Associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

3. Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune, dall'Associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'ART. 16 del presente regolamento.

4. Il Commissario, se non siano state proposte opposizioni o dopo che queste siano state risolte a norma di legge, comunichera' il decreto al Prefetto e all'autorita' forestale della provincia.

art. 43.

1. I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento (RD 16 maggio 1926, n. 1126), e li sottoporranno all'approvazione delle Camere di commercio.

art. 44.

1. In caso di inadempienza il Prefetto assegnera' un perentorio termine ai Sindaci dei Comuni e ai rappresentanti delle Associazioni agrarie per la compilazione dei sopraddetti regolamenti, decorso infruttuosamente il quale sara' provveduto alla loro compilazione a mezzo di apposito commissario.

art. 45.

1. I limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'articolo 521 del Codice civile ora Art. 1021 c.civ saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilita' che i pascoli e i boschi possano rendere senza un eccessivo sfruttamento.

art. 46.

1. Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle imposte su di esse gravanti e alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, il Comune o l'Associazione agraria potra', per sopperirvi, imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

2. Le erbe e la legna esuberanti saranno vendute a profitto dell'amministrazione del Comune o dell'Associazione agraria, con preferenza ai cittadini utenti.

E' espressamente proibita la divisione fra gli utenti del ricavato della vendita.

CAPO III

Ripartizione in quote

art. 47.

1. Reso definitivo il piano di massima, lo stesso delegato tecnico o un perito nominato dal Commissario formulerà il piano di ripartizione in unità fondiaria delle terre destinate alla coltura agraria, che conterrà anche la indicazione delle miglioni, che i concessionari dovranno eseguire, e dei canoni da imporsi a costoro.

art. 43.

1. Qualora se ne riconosca la necessità, il piano di ripartizione conterrà l'indicazione delle opere di sistemazione e trasformazione da eseguirsi, con gestione unita, prima dell'assegnazione delle quote e quella della spesa approssimativa e dei mezzi più idonei a sopperirvi.

2. In tal caso il piano sarà comunicato al Ministero per l'agricoltura e le foreste per i provvedimenti di cui all'Art. 15 della legge.

art. 49.

1. Il Commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'Art. 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, e inviterà il Sindaco del Comune o il presidente dell'Associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune o delle frazioni interessate.

2. Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell'albo del Comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione in quote resterà depositato presso la segreteria del Comune o dell'Associazione, con facoltà a chiunque di prenderne visione.

art. 50.

1. Le domande in carta bollata saranno presentate alla segreteria del Comune o dell'Associazione agraria, che ne rilascerà ricevuta e le annoterà in un elenco, copia del quale sarà affissa all'albo pretorio nel giorno successivo a quello della scadenza del termine di cui all'articolo precedente e vi rimarrà affisso per 8 giorni.

2. Coloro che non presenteranno la domanda nel termine stabilito perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione in corso, ma potranno concorrere a eventuali ripartizioni successive o alla riconcessione di quote non accettate o abbandonate.

art. 51.

1. Sono considerati capi famiglia agli effetti dell'Art. 13 della legge:

il coniugato o il vedovo con o senza prole;

la vedova con prole;

il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;

il maggiore di eta' in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia;

il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.

art. 52.

1. Le domande saranno esaminate da una commissione presieduta dal Sindaco del Comune e composta di 6 membri scelti, tra i cittadini del Comune o della frazione interessata, dal Pretore del mandamento.

2. Se si tratti di terre appartenenti a un'Associazione agraria, faranno parte anche della commissione il presidente dell'Associazione e un membro del Consiglio di amministrazione delegato dal Consiglio medesimo.

3. Le deliberazioni della commissione saranno valide quando in seguito a regolare convocazione sia intervenuta la maggioranza dei suoi membri.

4. In caso di parita' di voti prevarra' quello del presidente.

art. 53.

1. La commissione esaminerà quali fra i concorrenti abbiano i requisiti di legge per essere ammessi alla ripartizione e ne formerà l'elenco.

Annoterà in separato elenco quelli che debbono escludersi, indicando i motivi dell'esclusione.

2. Se il numero degli ammessi superi quello delle quote disponibili, la commissione sceglierà un numero di concorrenti pari a quello delle quote, preferendo i meno abbienti, purché diano affidamento di poter trarre la maggiore utilità dalle terre.

3. Per stabilire il grado di possidenza ai fini dell'attribuzione delle quote si terrà conto cumulativamente dei beni di tutti i componenti la famiglia.

4. A parità di requisiti gli agricoltori ex combattenti avranno la preferenza.

5. Se non vi siano, in tutto o in parte, sufficienti motivi di preferenza, si procederà in seduta pubblica al sorteggio fra i concorrenti che trovino in condizioni eguali.

6. Formato in tal modo l'elenco di coloro ai quali dovranno assegnarsi le quote, esso sarà pubblicato nel modo stabilito per il bando di concorso.

art. 54.

1. Di tutte le pubblicazioni stabilite negli articoli precedenti si farà constare con gli appositi certificati.

art. 55.

1. I concorrenti che si ritengano lesi dai deliberati della commissione, potranno fare ricorso al Commissario regionale nel termine perentorio di giorni 20 dalla pubblicazione dell'elenco degli

assegnatari.

2. Durante il detto termine tutti gli atti della commissione saranno visibili nella segreteria comunale o dell'Associazione agraria.

3. I ricorsi in carta da bollo saranno presentati nella stessa segreteria, che ne rilascerà ricevuta.

art. 60.

1. Trascorso il termine utile per ricorrere, il Sindaco o il presidente dell'Associazione agraria trasmetterà tutti gli atti e i ricorsi al Commissario che, assunte le informazioni necessarie, anche, ove occorra, per mezzo di un suo assessore o di un istruttore da lui nominato, stabilirà definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote.

2. In base a questo elenco la commissione di cui all'ART. 52 procederà in seduta pubblica e in giorno festivo al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

3. Il verbale di sorteggio sarà subito trasmesso al Commissario, il quale, constatata la regolarità, emanerà il decreto di ripartizione contenente l'indicazione dei concessionari, delle quote loro assegnate, dei canoni stabiliti, e degli altri obblighi imposti ai quotisti.

4. Questo decreto costituirà il titolo dei quotisti dopo che avrà avuto la sovrana approvazione ai sensi dell'Art. 13 della legge.

art. 57.

1. L'immissione in possesso dei quotisti avrà luogo dopo la sovrana approvazione per mezzo del perito ripartitore o di altra persona specialmente delegata dal Commissario regionale, con l'assistenza del Sindaco o del presidente dell'Associazione o di loro speciali delegati, nei giorni che saranno stabiliti con pubblici bandi.

2. Dell'immissione in possesso sarà redatto verbale da trasmettersi al Commissario.

3. I quotisti che non si presentassero saranno invitati personalmente con avviso notificato per mezzo del messo comunale almeno 30 giorni prima di quello che sarà nuovamente stabilito per la consegna delle rispettive quote, e in caso di non comparsa, se l'avviso non sia stato notificato a mani proprie, sarà ripetuto con intervallo di 10 giorni.

4. Coloro che invitati nel modo anzidetto non si presenteranno, personalmente o per mezzo di persona munita di regolare mandato, saranno di pieno diritto considerati come rinunzianti, e le loro quote saranno riassegnate a norma dell'Art. 21 della legge.

5. Il mancato intervento dei quotisti dovrà risultare dal verbale che sarà all'uopo redatto.

CAPO IV

Associazioni agrarie e frazioni di comuni

art. 58.

1. I beni delle Associazioni agrarie, sia di originario godimento comune, sia acquistati in nome

dell'Associazione con mezzi propri, o con mutui ai termini dei RD 14 luglio 1918, n. 1142, e 22 aprile 1920, n. 516, o per concessione definitiva in forza del testo unico approvato con RD 15 dicembre 1921, n. 2047, sia pervenuti o che perverranno dalle affrancazioni degli usi civici, saranno amministrati con le norme seguenti.

art. 59.

1. Le Associazioni agrarie provvederanno all'amministrazione e al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari.

Questi però nel termine di 1 anno dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge per il riordinamento degli usi civici e della legge comunale e provinciale.

2. Le deliberazioni relative alla detta revisione saranno trasmesse per l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa.

Una copia degli statuti e regolamenti, con le eventuali modificazioni, sarà trasmessa al Ministero per l'agricoltura e le foreste, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarli in tutto o in parte in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

art. 60.

1. Il Prefetto della provincia curerà tali adempimenti, anche per mezzo di un suo commissario, qualora le Associazioni si mostrino negligenti.

2. La Giunta, dopo di averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate e avere esaminate le eventuali repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse dell'Ente agrario.

3. Contro le decisioni della Giunta spetta alle Associazioni la facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione al Ministero per l'agricoltura e le foreste, che deciderà definitivamente.

art. 61.

1. Sono soggette all'osservanza delle norme degli articoli precedenti anche le Associazioni aventi per fine il godimento di usi su terre private o di comuni o frazioni, e che non posseggano altri beni.

art. 62.

1. Lo scioglimento delle Associazioni agrarie, ai termini dell'Art. 25 della legge, potrà essere promosso in ogni tempo, e anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici.

2. Saranno soppresse le Associazioni che non possedessero fondi rustici né diritti da far valere su altre terre.

3. I decreti ministeriali di scioglimento delle Associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del comune, a cui l'Associazione appartiene, per notizia di tutti gli interessati.

art. 63.

1. Il regolamento per l'ordinamento e il funzionamento delle Associazioni agrarie, approvato col RD 29 ottobre 1922, n. 1472, e' abrogato.

art. 64.

1. Per l'amministrazione separata di cui nel capoverso dell'Art. 26 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procedera' alla costituzione di un comitato di amministrazione composto di 3 o 5 membri scelti fra i frazionisti.

2. Saranno applicabili all'amministrazione separata dei beni delle frazioni le disposizioni della legge comunale e provinciale.

3. L'amministrazione separata della frazione restera' soggetta alla sorveglianza del Sindaco del Comune, il quale potra' sempre esaminarne l'andamento e rivederne i conti.

art. 65.

1. Le norme contenute nel Capo II della legge relative alla sistemazione, alla ripartizione e al godimento dei beni dei Comuni e delle Associazioni non saranno applicate alle Associazioni agrarie, composte di determinate famiglie che, possedendo esclusivamente terre adibite a coltura agraria, vi abbiano apportato sostanziali e permanenti migliorie, ancorche' su qualche zona i lavori di trasformazione fondiaria non siano tuttora compiuti.

art. 66.

1. All'applicazione delle disposizioni del precedente articolo si provvedera' con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su istanza dell'Associazione interessata, previo accertamento dello stato di coltura delle terre da farsi con perizia.

2. Le istanze delle Associazioni dovranno essere presentate nel termine di giorni 90 dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III

GIURISDIZIONE E PROCEDURA

art. 67.

1. Allorquando dovra' procedersi all'affrancazione di usi civici su terre private, allo scioglimento delle promiscuita', o alla reintegra di terre comuni o demani comunali compresi nel territorio di due diversi Commissariati regionali, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilira' con suo decreto a quale dei Commissari debba essere affidata l'esecuzione delle operazioni e la decisione di tutte le controversie dipendenti da esse.

art. 68.

1. Gli istruttori potranno essere incaricati:

di compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l'accertamento degli usi civici e

delle occupazioni illegittime;

di fare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuita' e di formulare i relativi progetti;

di compiere istruttorie sulle questioni attinenti all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e sopra ogni altro oggetto sul quale i Commissari debbono provvedere;

di promuovere l'esecuzione delle decisioni;

di trattare e ricevere conciliazioni;

e di eseguire ogni altra disposizione che verra' loro impartita dal Commissario.

2. Essi, ove occorra, inviteranno gli interessati, con atti di avviso da notificarsi per mezzo del messo addetto all'ufficio di conciliazione, a recarsi alla loro presenza e a intervenire nelle loro operazioni.

Delle dichiarazioni e rilievi delle parti prenderanno nota in verbale.

art. 69.

1. Gli istruttori, che non abbiano anche la qualita' di periti, saranno assistiti nelle operazioni d'indole tecnica da periti nominati dal Commissario.

2. Il Commissario potra' pure assegnare ad unica persona le funzioni di delegato tecnico, istruttore e perito.

art. 70.

1. Il decreto di nomina di questi incaricati indichera' l'oggetto delle indagini e delle operazioni da compiere.

art. 71.

1. Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagli incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio, dei quali il Commissario solamente potra' disporre, se lo credera', la comunicazione agli interessati dopo di averli esaminati.

Questa disposizione non e' applicabile agli effetti dei procedimenti in contenzioso e a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

art. 72.

1. Gli istruttori, delegati tecnici e periti nominati dal Commissario, che abbiano espletato l'incarico o per qualsiasi causa ne siano decaduti, debbono immediatamente restituire gli atti e documenti loro affidati e consegnare gli atti gia' da essi compiuti nell'esercizio dell'ufficio, ancorche' non siano stati soddisfatti delle loro competenze e rimborsati delle spese anticipate.

2. Lo stesso obbligo hanno gli eredi quando si avveri la morte dei detti incaricati.

3. In caso di inadempimento, il Prefetto, su richiesta del Commissario, provvedera' nei modi stabiliti dall'Art. 76 del RD 2 ottobre 1911, n. 1163, salva l'azione penale ove ricorrano gli estremi di un reato.

art. 73.

1. I Sindaci dei Comuni e i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti a mettere esperti indicatori a disposizione dei delegati tecnici, istruttori e periti, come pure il locale necessario per le incombenze da compiere in ufficio.

2. I Sindaci dovranno inoltre sorvegliare affinche' i messi comunali eseguano con prontezza e diligenza le notificazioni richieste dagli incaricati suddetti.

art. 74.

1. Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte.

2. Il decreto del Commissario sara' notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di 15 giorni dalla notificazione.

3. Il reclamo non avra' effetto sospensivo.

art. 75.

1. Quando il Commissario ravvisera' che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una frazione o tra piu' frazioni dello stesso Comune per le quali non sia stata gia' costituita la speciale rappresentanza prevista dall'ART. 64 del presente regolamento, ne dara' notizia alla Giunta provinciale amministrativa, la quale costituirà la rappresentanza delle frazioni nominando commissioni di 3 o 5 membri scelti fra i frazionisti.

2. Lo stesso procedimento si seguira' quando, contestandosi dal Comune la qualita' demaniale del suolo o comunque l'esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il Comune e i comunisti e occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza.

art. 76.

1. Tutte le azioni che intendonsi esercitare davanti il Commissario devono essere proposte con ricorso motivato a lui diretto.

Nello stesso modo saranno riassunte le cause indicate nell'ultimo capoverso dell'Art. 41 della legge.

2. Il Commissario con decreto in piedi al ricorso stabilira' il giorno per la comparizione delle parti, assegnando il termine che riterra' opportuno, secondo le circostanze, per la notificazione agli interessati.

art. 77.

1. La notifica e l'esecuzione delle decisioni dei Commissari sara' fatta sempre per mezzo

dell'ufficiale giudiziario.

2. Potrà però il Commissario disporre che l'ufficiale giudiziario venga assistito da un perito per l'identificazione dei terreni che formano oggetto della decisione.

art. 78.

1. Per la sospensione di cui all'ultimo comma dell'Art. 32 della legge non sarà sufficiente l'accordo delle parti.

Sulla domanda provvederà in ogni caso la Corte con sentenza.

art. 79.

1. Per i giudizi d'appello non potranno essere trasmessi alla Corte gli atti e documenti conservati nell'archivio del commissariato regionale, ma le parti dovranno fornirsi, secondo le norme ordinarie, delle copie di quegli atti e documenti che intendessero produrre per la loro difesa.

TITOLO IV

SPESE E COMPENSI

art. 80.

1. Qualora per motivi speciali il Commissario ritenga necessario di accedere sul luogo o di incaricare un suo assessore di eseguire o completare istruttorie con accessi sopra luogo, saranno dovuti il rimborso delle spese di viaggio e le indennità relative al grado, ai termini degli Artt. 180 e 181 del RD 11 novembre 1923, n. 2395.

La somma sarà prelevata dal deposito eseguito dal Comune o dall'Associazione agraria interessata.

art. 81.

1. L'ordine di deposito di cui all'Art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciera dell'ufficio di conciliazione.

2. Le spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal Commissario all'ufficiale giudiziario o all'usciera appena avvenuto il deposito.

3. Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale all'ordine di deposito, il Prefetto, su richiesta del Commissario regionale, invierà presso la tesoreria comunale un proprio commissario per l'esecuzione dell'ordine, salva l'applicazione a carico del tesoriere delle sanzioni di legge.

art. 82.

1. Il rilascio delle copie degli atti del Commissariato, in quanto concerne la misura e la liquidazione dei diritti, è regolato come quello degli uffici giudiziari dei Tribunali civili.

2. Il Commissario stabilirà la misura della ripartizione dei proventi tra il personale di segreteria.

art. 83.

1. Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le operazioni eseguite dai vari incaricati saranno dal Commissario immediatamente comunicate ai Comuni, alle Associazioni agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'ART. 7 del presente regolamento.

2. A essi e' concesso un termine di 15 giorni per presentare al Commissario le loro osservazioni e opposizioni.

3. Trascorsi questi termini il Commissario procedera' alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni e osservazioni e quindi, udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emettera' motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse o escluse, comunicandola immediatamente all'Associazione o al Comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverra', l'affissione per 15 giorni all'albo pretorio.

4. Identica comunicazione sara' fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito.

Contro l'ordinanza di tassazione e' dato ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste il quale pronunziera' definitivamente.

5. Potranno ricorrere al Ministro per l'agricoltura e le foreste i Sindaci, i presidenti delle Associazioni agrarie, i delegati tecnici, gli istruttori e i periti nonche' tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

6. Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorita' superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal Commissario diventera' definitiva.

art. 84.

1. Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sara' corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del Sindaco del Comune o del presidente dell'Associazione agraria interessata.

art. 85.

1. Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno, approvato con RD 15 novembre 1925, n. 2180, restera' in vigore salvo le modifiche di cui agli ARTT. 3, 83 e 84 del presente regolamento.